MODIFICAZIONI ALLE NORME SUI SOCCORSI GIORNALIERI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DEI MILITARI RICHIAMATI O TRATTENUTI ALLE ARMI

# Art. 3

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1957, N. 1248

(1)

Versione in vigore dal 19 gennaio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi |
| Estremi | Legge 10 giugno 1940, n. 836 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1940 |

### NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 10 dicembre 1957, n. 1248 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Alla moglie e ai figli dei militari in servizio obbligatorio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corrisposti i soccorsi giornalieri previsti dalle disposizioni vigenti alla predetta data".

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-norme-sui-soccorsi-giornalieri-alle-famiglie/art-3-provvedimento-abrogato-dalla-l-10-dicembre-1957-n-1248/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it